

PARTE XY

CENTRI

Capo I

Centri Interdipartimentali

Art. 1

Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2 dello statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente regolamento possono essere costituite le seguenti tipologie di centri interdipartimentali:
 - a. di ricerca;
 - b. di formazione,
 - c. di servizio.
2. I centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti e programmi di durata pluriennale e che coinvolgono docenti afferenti a più dipartimenti.
3. I centri interdipartimentali di servizio hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure di gestire e utilizzare servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico e scientifico e di interesse comune a più dipartimenti.
4. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a tipologie diverse tra quelle sopra indicate.

Art. 2

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

1. La proposta di istituzione di un centro interdipartimentale deve essere avanzata da almeno due dipartimenti su delibera dei relativi consigli approvata a maggioranza assoluta. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro e delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo che i dipartimenti interessati metteranno a disposizione per il funzionamento del centro e l'individuazione di quale tra essi ne cura la gestione ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'istituzione del centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale che ne stabilisce la durata minima di almeno un anno.
3. La disattivazione del centro è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa delibera del consiglio del centro. Si prescinde dalla delibera del centro qualora venga meno il numero minimo di strutture necessarie per l'esistenza del centro o per accertata e prolungata inattività del centro. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.

Art. 3

Modalità per adesione e recesso dal centro

1. Qualora un dipartimento intenda aderire ad un centro interdipartimentale già costituito deve presentare motivata richiesta, approvata dal consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al direttore del centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del centro. Sull'adesione delibera il consiglio di Amministrazione su proposta del consiglio del centro.
2. L'adesione di un docente ad un centro già costituito non comporta l'adesione del relativo dipartimento di afferenza al centro. Tale adesione è deliberata dal consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questo non aderisca al centro.
3. Qualora un dipartimento intenda recedere da un centro deve darne comunicazione agli organi del centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il consiglio del centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del centro ed il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del centro ovvero dalla adesione del dipartimento al centro stesso.

Art. 4

Organi del centro

1. Sono organi di governo del centro interdipartimentale:
 - a. Il direttore;
 - b. Il consiglio.

Il regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro.
2. Il direttore organizza il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del centro dai dipartimenti secondo i criteri fissati nei provvedimenti di cui all'art. 17, comma 2, dello statuto; rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predispose la relazione annuale sull'attività del centro stesso che sottopone al consiglio per l'approvazione per il successivo inoltrare ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria.
3. Il direttore è eletto dai membri del consiglio tra i professori ordinari con regime di impegno a tempo pieno afferenti al centro con le modalità previste dallo statuto per l'elezione del direttore del dipartimento.
4. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il direttore designa, tra i professori componenti del consiglio, un vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice è disposta con decreto rettorale.
6. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. E' convocato e presieduto dal direttore ed è composto dal personale docente afferente al centro e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Art. 5

Norme quadro per il regolamento di funzionamento del centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dallo Statuto di ateneo e dal presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo Consiglio. Il regolamento viene trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'ateneo, salvo che sia diversamente disposto nel regolamento stesso.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a. la denominazione del centro e le strutture aderenti;
 - b. la sede;
 - c. le finalità da perseguire;
 - d. la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento;
 - e. le modalità per future adesioni da parte di nuovi dipartimenti e/o di singoli docenti,
 - f. le modalità per eventuali recessi da parte di dipartimenti e/o singoli docenti;
 - g. le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del centro;
 - h. le modalità per la gestione amministrativo-contabile;
 - i. le modalità per l'eventuale collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati;
 - j. le regole per la modifica del regolamento del centro;
 - k. ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del centro.

Art. 6

Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può conferire autonomia gestionale e amministrativa con eventuale attribuzione di risorse umane e finanziarie ai centri di cui all'art. 1 che ritenga di valenza generale e permanente per l'ateneo, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a. natura multidisciplinare del centro: al centro devono aderire almeno sette dipartimenti e interessare almeno due settori culturali;
 - b. consistenza numerica del centro data dal numero di docenti afferenti e di personale tecnico amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al centro;

- c. permanenza nel tempo delle finalità e degli obiettivi da perseguire in coerenza con gli indirizzi e programmi definiti dagli organi centrali di ateneo.
3. L'elenco dei centri di cui al presente articolo è contenuto allegato x al presente regolamento. Le modifiche all'elenco per effetto della istituzione e/o disattivazione di centri sono apportate con decreto rettorale e non sono soggette alla procedura di modifica del presente regolamento.